



PROVINCIA DI PESCARA

PROVINCIA DI PESCARA	
ADOPROVE	
22/10/2014	
0331395	
USC	12.C.05

SETTORE V - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.

ORDINANZA n° 31 del 22/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO CHE l'art. 6 comma 4 lett. e) del D. Lgs. 30 aprile 1999, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Ritenuto necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari elencate nel dispositivo e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, *mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

Dato atto che i responsabili di comparto hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre - aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Ritenuto necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della Circolazione;

ORDINA

ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e), sulle tratte extraurbane delle strade provinciali prevalentemente montane e collinari di seguito elencate e per tutto il periodo compreso dal 15 Novembre 2014 al 15 Aprile 2015, che i veicoli circolanti siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero per l'intero periodo elencato anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio:

Comparto NORD			
	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 1	8	28+800	Penne - B. Cupoli - B. Mirri - Rigopiano
	10	19+100	SS 81 - Montebello - Farindola - B. Mirri
	SR 151	11+000	Innesto SP n°18 B. Loreto - Passo Cordone
	9	8+000	B. Cupoli - Roccafinadamo - Arsita
	19	6+700	Collefreddo - Fiorano - Collatuccio

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 2	11	3+800	Vestea - Montebello di Bertona
	31	5+700	Tarallo - Madonna delle Grazie - Vestea
	32	17+200	B. Vestea - Villa Ceiera - Voltigno
	33	23+100	Mirabello - Civitella C. - Princialunga
	34	9+100	B. Catignano - Vicoli - B. Civitella
	35	10+300	Catignano - Tarallo
	36	3+100	Vicoli - Princialunga
	38	4+800	Casa Cantoniera di Brittoi - Cannatina

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 3	5	7+100	Congiunti - Collecorvino
	13	12+000	Tavernola - Collecorvino - Penne

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 4	1	26+400	Marina di Città Sant'Angelo - Elice
	3	6+000	Picciano - Piccianello

Comparto SUD			
	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 5	37	3+300	Brittoi - Peschiole - Boragne
	51	16+700	Torre de' Passeri - Pietranico - Bivio S. Biagio - Cugnoli - Rotatoria di Cugnoli
	53	18+100	Torre de' Passeri - Variante Castiglione - Pesco - Corvara - Bivio S. Biagio
	54	8+500	Bivio S. Biagio - Forca di Penne
	S.R. 602 par.	18+000	Ex. S.S. 602

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 6	S.R. 602 par.	24+500	Ex. S.S. 602

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 7	63	4+600	Vecchia strada per San Valentino
	66	15+000	Ex S.S. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - Ex S.S. 487
	67	8+100	Ex S.S. 5 - Tocco - Bivio Musellaro
	74	0+978	Variante di Torre de' Passeri
	75	1+150	Variante di Tocco da Casauria
	487	33+200	Ex S.S. 487

	SP n°	Km	DENOMINAZIONE
ZONA 8	58	4+800	Bivio Lettomanoppello - Manoppello - ex S.S. 539
	60	16+600	Ex S.S. 5 - Pianapuccia - Lettomanoppello - Passolanciano
	64	8,500 (17,300)	Colle Botte - Roccamorice - Fonte Tettone
	S.R. 539	14+300	Ex S.S. 539

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Pescara e resa nota al pubblico mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica prescritta dalle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D. Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.



Il Dirigente del Settore V
- Opere Pubbliche e Manutenzioni -
(Dott. Ing. Paolo D'INCECCO)